

Allegato 1.

Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

INDICE

- 1) SISTEMA INFORMATIVO
- 2) VIGILANZA DELLE STRUTTURE
- 3) VARIAZIONE DEL TITOLARE DELLA STRUTTURA AUTORIZZATA E/O DEL SOGGETTO GESTORE
- 4) COORDINAMENTO DELLE NORME TRA AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO (requisiti specifici personale medico CRA)
- 5) COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Nella DGR 564/2000 e s.m.i. (DGR 1423/2015) sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni:

1) SISTEMA INFORMATIVO

Azioni proposte

Sulla base del nuovo quadro normativo (LR 11/2016) sono esplicitati i compiti operativi dei Comuni, della Regione e delle Aziende USL per garantire l'aggiornamento dell'anagrafe delle strutture oggetto della DGR 564/2000.

Il registro provinciale è soppresso. Le sue funzioni confluiscono in quelle dell'anagrafe regionale.

Non è più richiesta la modulistica utilizzata in precedenza per trasmettere informazioni contenute nei provvedimenti.

1.1) Nella parte I Disposizioni generali, il paragrafo **10 SISTEMA INFORMATIVO** è sostituito dal seguente:

"10. Sistema informativo integrato regionale - Anagrafe delle strutture

Nell'ambito del sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali, previsto all'articolo 28 della LR 2/2003 così come modificato dall'articolo 12 della LR 11/2016, la Regione garantisce l'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva, includendo le strutture soggette a comunicazione di avvio attività.

I Comuni:

- trasmettono i provvedimenti di autorizzazione adottati, ed eventuali aggiornamenti, alla struttura interessata e contestualmente all'Azienda USL competente.

- trasmettono i MOD. DEN1, relativi alle comunicazioni di avvio attività, all'Azienda USL competente.

Le Aziende USL garantiscono, con il coordinamento della Regione, l'aggiornamento della anagrafe che deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura e i dati autorizzativi (se è oggetto di autorizzazione).

L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene alimentata e modificata in modo continuo dalle Aziende USL a seguito dell'invio da parte dei Comuni dei provvedimenti di autorizzazione e dei modelli DEN1.

Gli aggiornamenti annuali vengono effettuati attraverso i modelli di rilevazione "ISTAT/Regione" per le strutture residenziali e i modelli "Regione" per le strutture semiresidenziali. I modelli vengono inviati dalla Regione agli enti titolari delle strutture che provvedono alla compilazione e restituzione alla Regione per la relativa informatizzazione."

1.2) Nella parte I Disposizioni generali, al punto **5.2. REQUISITI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE**, nel quattordicesimo punto dell'elenco del testo originario DGR 564/2000, le parole 'Regione e Province' sono sostituite da 'la Regione';

1.3) Nella parte I Disposizioni generali, al punto **6.1. DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO** nel sesto punto dell'elenco del testo originario DGR 564/2000 è soppresso il seguente testo:

"ed alla Amministrazione provinciale competente, ai fini della tenuta del Registro di cui al successivo paragrafo 8.;"

1.4) Nella parte I Disposizioni generali, al punto **6.2. ATTIVITA' ISTRUTTORIA**, nell'ultimo capoverso la parola 'Provincia' è sostituita da 'Azienda USL'; 'paragrafo 8' è sostituito da 'paragrafo 10'.

1.5) Nella parte I Disposizioni generali, il testo del paragrafo **8. REGISTRO PROVINCIALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE** è sostituito dal seguente:

"Il registro provinciale delle strutture autorizzate è soppresso. Le funzioni del registro confluiscono in quelle dell'anagrafe regionale, parte del sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale (di cui al successivo paragrafo 10.)"

1.6) Nella parte I Disposizioni generali, al **punto 9.1 COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA'** l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Il Comune provvede a dare comunicazione alla Azienda USL delle comunicazioni di avvio di attività ricevute, al fine della tenuta dell'anagrafe delle strutture (di cui al paragrafo 10), utilizzando l'apposito modello a ciò predisposto ed allegato alla presente direttiva "Mod. DEN1".

1.7) **Nell'allegato della Direttiva** sono soppressi i seguenti modelli: Mod. VER1; Mod. PROVV ; Mod. AUT1.

2) VIGILANZA DELLE STRUTTURE

Azione proposta

In analogia con quanto previsto per l'autorizzazione delle strutture sanitarie (LR 4/2008) non viene più richiesto l'obbligo del soggetto gestore di autocertificare ogni quattro anni la permanenza dei requisiti.

Sulla base del nuovo quadro normativo (LR 11/2016) sono esplicitati i compiti dei Comuni, delle Aziende USL e della Regione per la vigilanza delle strutture autorizzate e delle strutture oggetto di comunicazione di avvio attività.

2.1) Nella parte I Disposizioni generali, il paragrafo **9 VERIFICHE E CONTROLLI** è sostituito dal seguente testo:

"I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie oggetto di questa direttiva, incluse le strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e s.m.i., avvalendosi della Commissione di cui al punto 6.2 della Direttiva. Restano ferme le

funzioni di vigilanza dell'Azienda USL per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di igiene degli alimenti.

La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.

L'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e dei controlli effettuati deve essere tempestivamente notificato da chi ha effettuato il controllo alla struttura interessata e comunicato al Comune.

Qualora, a seguito della verifica venga accertata l'assenza di uno o più requisiti minimi o il superamento della capacità ricettiva autorizzata, il Comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione - anche parziale - dell'attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.

Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al Comune - entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione - la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende decaduta. In questo caso l'attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6. e 6.1.

A seguito della comunicazione del legale rappresentante del soggetto gestore di cui al precedente capoverso, il Comune provvede entro 30 giorni alla prevista verifica; decorsi i 30 giorni senza che il Comune abbia provveduto alla verifica, il gestore può riprendere l'attività oggetto di sospensione.

In assenza di preventiva e motivata comunicazione del legale rappresentante, l'eventuale mancato esercizio dell'attività protratto per più di 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

Nel caso di verifiche e controlli a seguito dei quali venga adottato un provvedimento, il Comune deve trasmetterlo all'Azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafe delle strutture (di cui al paragrafo 10).

Nella relazione sull'attività di vigilanza che le Commissioni devono trasmettere annualmente al Comune e alla Regione (ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e s.m.i.), devono essere indicati: il numero delle verifiche effettuate per tipologia di struttura ed eventuali provvedimenti adottati."

3) VARIAZIONE DEL TITOLARE DELLA STRUTTURA AUTORIZZATA E/O DEL SOGGETTO GESTORE

Azione proposta

Viene prevista una procedura semplificata in caso di variazione del soggetto titolare, in analogia con l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie.

3.1) Nella parte I Disposizioni generali, nel paragrafo **6. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO** dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

"In caso di variazione solo soggettiva del titolare della struttura autorizzata e/o del soggetto gestore, per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, il soggetto subentrante deve comunicare tale variazione al Comune competente, allegando l'attestazione dell'assenza di modifiche incidenti sull'assistenza erogata (es. variazione di sede di erogazione, numero dei posti, tipologia di attività svolta).

Il Comune competente rilascia un provvedimento che dà atto della variazione e lo trasmette all'Azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafe (di cui al paragrafo 10 della Direttiva)."

4) COORDINAMENTO DELLE NORME TRA AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

4.1) Nella Parte II Disposizioni specifiche, **al punto 1.4. CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CRA**, nei Requisiti di personale, il quarto punto dell'elenco è sostituito dal seguente:

"- In relazione alle condizioni e alle necessità sanitarie degli ospiti, un medico con presenza programmata di almeno 5 ore settimanali ogni 25 anziani."

5) COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

In attesa di una revisione complessiva della disciplina di autorizzazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, si incrementa la capacità ricettiva massima delle comunità alloggio per anziani, al fine di garantire una maggiore flessibilità, in coerenza con i bisogni espressi dalle realtà territoriali.

5.1) Nella Parte II Disposizioni specifiche, **al punto 1.2. COMUNITA' ALLOGGIO**, il terzo capoverso, Capacità ricettiva, è sostituito dal seguente:

"La Comunità alloggio può ospitare, di norma, fino a un massimo di 16 ospiti".